REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 1091/80 relativamente alle condizioni di ammissibilità dell'intervento e degli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che scopo dell'intervento o dell'ammasso privato è permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmettervelo non appena l'equilibrio del mercato si sia ripristinato; che pertanto i prodotti offerti all'intervento o all'ammasso devono essere idonei all'alimentazione umana o a quella animale, secondo il caso;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3), ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva, ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato; che, di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto d'intervento o di contratto d'ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87 (5), ha fissato all'articolo 3 le tolleranze massime in materia di radioattività; che queste tolleranze figurano anche all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (6), il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 1707/86 dopo che quest'ultimo è giunto a scadenza; che i prodotti agricoli con un tenore di radioattività superiore alle suddette tolleranze massime non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che, in seguito al suddetto incidente, si è constatato che una parte della produzione agricola comunitaria è stata contaminata in varia misura dalla radioattività; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli d'origine comunitaria, il cui tenore di radioattività superi i valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87, non possono formare oggetto di acquisto d'intervento, né di contratto d'ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/88 (8), elenca all'articolo 6 le condizioni cui è subordinato l'acquisto d'intervento di detti carni; che il regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/82 (10), indica all'articolo 2 le condizioni cui è subordinata la conclusione di contratti d'ammasso per dette carni; che occorre precisare tali condizioni; che, i due regolamenti suddetti devono essere pertanto modificati;

considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che pertanto la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, della caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionucleidi in causa;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2226/78 è aggiunto il testo della seguente lettera e):

« e) il cui tenore di radioattività non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente nucleare di Cernobil sono quelli

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.
(3) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.
(4) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.
(5) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.
(6) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.
(7) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(8) GU n. L 295 del 28. 10. 1988, pag. 50.
(9) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.
(10) GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 18.

fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (*). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

(*) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14 ».

2. All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1091/80 è aggiunto il testo del secondo comma seguente :

« Inoltre, i prodotti non possono formare oggetto di contratto d'ammasso quando il lore tenore di radioattività superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (*). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

(*) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente